



ELENCO AUTENTICATORI

Soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, Legge n. 53 del 21 marzo 1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ad eseguire autenticazioni:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali e provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.